Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 93 del 19 aprile 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 19 aprile 1952** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 288.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giannattasio Michele e Pasquale fu Felice, in comune di Venosa (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 124.11.12, nei confronti di Giannattasio Michele e Pasquale fu Felice;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 124.11.12, nei confronti di Giannattasio Michele e Pasquale fu Felice.

Art. 2.

I terreni indicati, nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria —.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 66. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giannattasio Michele e Pasquale fu Felice, in comune di Venosa (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1850)					
Rendina	5	32	—	Pascolo cespugliato	I	2	44	19	244,19
Id.	5	33	—	Canneto	I	1	15	47	1.154,70
Id.	5	34	—	Seminativo	II	0	49	07	137,40
Id.	5	35	—	Id.	I	0	92	64	352,03
				Totali		5	01	37	1.888,32

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con il fiume Olivento;
Est: con la strada statale n. 93;
Sud: con la ferrovia Rocchetta-Sant'Antonio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1850)					
Rendina	5	47	—	Pascolo cespugliato	I	0	48	04	48,04
Id.	5	50	—	Seminativo	I	6	05	01	2.299,03
Id.	5	71	—	Seminativo irriguo	II	3	99	06	2.593,89
San Pietro Olivento	18	31	—	Seminativo	II	3	54	86	993,61
Id.	18	36	—	Id.	III	7	33	10	1.026,34
Id.	18	37	—	Pascolo	II	12	44	49	1.120,04
Sansaniello	18	65	—	Seminativo	III	1	73	05	242,27
Id.	18	38	—	Pascolo	II	3	58	90	323,01
Id.	18	35	—	Seminativo	II	31	53	13	8.828,76
Id.	18	64	—	Id.	III	11	39	94	1.595,92
Sansaniello	19	94	—	Pascolo	III	2	23	40	107,23
Acqua Rossa	18	46	—	Id.	II	9	00	00	810,00
Sansaniello	18	55	—	Seminativo	III	25	76	77	3.607,49
				Totali		119	09	75	23.595,63

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la fiumara di Venosa;
Est: con la strada comunale Ripacandida-Lavello;
Sud ed *ovest*: con terreni dello stesso proprietario.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 483.707,65 (quattrocentottantatremilasettecentosette e cent. 65); per il 2° corpo è di L. 7.052.750,15 (settemilionicinquantaduemilasettecentocinquanta e cent. 15), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	5	01	37	1.888,32
2° Corpo	119	09	75	23.595,63
In complesso	124	11	12	25.483,95

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 7.536.457,80 (settemilionicinquecentotrentaseimilaquattrocentocinquantasette e cent. 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 289.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Rienzo Pasquale fu Liborio, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 556.82.19, nei confronti di Di Rienzo Pasquale fu Liborio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 556.82.19, nei confronti di Di Rienzo Pasquale fu Liborio.

Art. 2.

I terreni indicati, nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 30. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Rienzo Pasquale fu Liborio, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 8492)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Acquarulo vecchio	94	37	—	Seminativo	III	17	86	49	5.359,47

Il terreno sopradescritto confina:
Est: con Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe;
Sud: con tratturello Salpicelli Trinitapoli;
Ovest: con Mariano Francesco, Felice ed altri.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 8492)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Cerina	22	1	—	Fabbricato rurale	—	0	10	38	—
Id.	22	4	—	Incolto produttivo	unica	7	38	81	147,76
Id.	22	3	—	Id.	unica	76	43	91	1.528,78
					Totali	83	93	10	1.676,54

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con Marighi Guido di Luigi e con Opera Pia del Monte di pietà «Russo Tommaso» in Cerignola;
Sud: con Opera Pia del Monte di pietà Russo Tommaso in Cerignola;
Ovest: con Massara sorelle di Francesco.

3° CORPO
(*Partita catastale n.* 8492)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Acquamela	88	1	—	Seminativo	IV	67	56	40	8.783,32
Id.	88	2	—	Id.	IV	4	70	51	611,66
Id.	88	3	—	Pascolo	II	1	90	77	343,39
Id.	88	4	1	Fabbricato rurale	—	0	34	19	—
Id.	88	7	—	Pascolo	II	0	74	57	134,23
Id.	88	9	—	Id.	III	6	69	60	803,52
Id.	88	10	—	Fabbricato rurale	—	0	53	04	—
Id.	88	11	—	Id.	—	0	59	04	—
Id.	88	16	—	Seminativo	IV	97	93	40	12.731,42
Id.	94	1	—	Fabbricato rurale	—	0	06	89	—
Id.	94	2	—	Seminativo	III	0	11	64	34,92
Viro	98	3	—	Id.	III	52	24	20	15.672,60
Acquamela	88	8	—	Id.	IV	51	57	30	6.704,49
Id.	88	13	—	Id.	IV	144	08	48	18.731,02
Id.	88	19	—	Pascolo	III	24	52	00	2.942,40
					Totali	453	62	03	67.492,97

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Antonucci Tarolla Tito ed altri;
Est: con strada vicinale Tre Santi;
Sud: con Pedone fratelli fu Flavio ed altri, con Colarossi fratelli fu Vincenzo, con Bruno Pietro fu Antonio e Bruno Sofia di Pietro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 8492)					
Acquarulo Vecchio	94	11	—	Pascolo	II	0	17	07	30,73
Acquamela	94	6	—	Id.	II	0	25	66	46,19
Id.	94	12	—	Id.	II	0	23	67	42,61
				Totali		0	66	40	119,53

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Bruno Achille, Pietro, Luigi e Maria fu Antonio e Silvani Cleofe e Michelangela fu Egidio e Parullo Elisabetta fu Luigi;
Sud: con Bruno Achille, Pietro, Luigi e Maria e Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe;
Ovest: con Palmieri Nazzario, Nicola e Maria fu Vincenzo e Germani Bruno fu Antonio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 8492)					
Acquamela	105	1	—	Pascolo	II	0	60	20	108,36

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con tratturello Salvitelli di Tondi-Trinitapoli;
Est: con Paolone Eustacchio e Maria Grazia fu Ilario ed altri;
Sud: con Di Rienzo Piervincenzo fu Giuseppe ed altri;
Ovest: con Bruno Ferdinando di Angelo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				6° CORPO (*Partita catastale n.* 8492)					
Acquamela	105	16	—	Corte	—	0	10	43	—
				(*Partita catastale n.* 12120)					
Viro	105	8	—	Pascolo	II	0	3	54	6,37
				Totali		0	13	97	6,37

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con Di Rienzo Piervincenzo fu Giuseppe ed altri;
Est: con Tazzeo Cosimo ed Antonio fu Pasquale;
Sud: con Di Rienzo Pier Vincenzo ed altri;
Ovest: con Saraceno Antonio fu Luigi, Albanese Michele fu Giuseppe ed altri.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 1.447.056,90 (unmilionequattrocentoquarantasettemilacinquantasei e cent. 90); per il 2° corpo è di L. 419.135 (quattrocentodiciannovemilacentotrentacinque); per il 3° corpo è di L. 18.852.059,75 (diciottomilioniottocentocinquantaduemilacinquantanove e cent. 75); per il 4° corpo è di L. 29.882,50 (ventinovemilaottocentottantadue e cent. 50); per il 5° corpo è di L. 27.090 (ventisettemilanovanta); per il 6° corpo è di L. 1.592,50 (millecinquecentonovantadue e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	17	86	49	5.359.47
2° Corpo	83	93	10	1,676,54
3° Corpo	453	62	03	67.492,97
4° Corpo	0	66	40	119,53
5° Corpo	0	60	20	108,36
6° Corpo	0	13	97	6,37
In complesso	556	82	19	74.763,24

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 20.776.816,65 (ventimilionisettecentosettantaseimilaottocentosedici e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 290.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Vaccarella Enzo fu Gustavo, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 43.16.47, nei confronti di Vaccarella Enzo fu Gustavo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 43.16.47, nei confronti di Vaccarella Enzo fu Gustavo.

Art. 2.

I terreni indicati, nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 81. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vaccarella Enzo fu Gustavo, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2918)					
Vado Biccari	125	4	—	Seminativo	II	13	24	94	5.299,76
Id.	125	11	—	Incolto produttivo	unico	0	16	96	3,39
Id.	125	9	—	Seminativo	II	0	18	97	75,88
Id.	125	8	—	Incolto produttivo	unica	0	11	37	2,27
Id.	125	5	—	Id.	unica	0	29	44	5,89
Id.	125	2	—	Fabbricato rurale	—	0	04	74	—
Id.	125	1	—	Seminativo	I	4	99	43	2.497,15
Id.	123	11	—	Id.	II	24	10	62	9.642,47
				Totali		43	16	47	17.526,81

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà;
Est: con De Vergas marchesa Margherita fu Michele;
Sud: col torrente Celone;
Ovest: con De Ruggiero Vincenzo fu Michele.

NB. — I terreni sono attraversati da ovest verso est dalla strada comunale Foggia-Biccari.

Indennità di espropriazione offerta L. 4.544.369,35 (quattromilionicinquecentoquarantaquattromilatrecentosessantanove e cent. 35), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 291.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Santoro Vincenzo fu Rocco, in comune di Bernalda (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera), della superficie di Ha. 34.07.94, nei confronti di Santoro Vincenzo fu Rocco;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera), della superficie di Ha. 34.07.94, nei confronti di Santoro Vincenzo fu Rocco.

Art. 2.

I terreni indicati, nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 88. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Santoro Vincenzo fu Rocco, in comune di Bernalda (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5674)					
Sant'Angelo	16	83	—	Seminativo	IV	0	71	70	71,70
Id.	16	118	—	Pascolo cespugliato	II	15	13	63	363,27
Id.	16	120	—	Seminativo	IV	9	89	52	989,52
Id.	16	121	—	Id.	III	8	33	09	1.749,49
					Totali	34	07	94	3.173,98

I sopradescritti terreni confinano:

Nord e *est*: con Vallone Sant'Angelo;

Ovest: con la proprietà di Santoro Angiolina fu Rocco;

Sud: con i terreni dello stesso proprietario.

Indennità di espropriazione offerta L. 973.249,35 (novecentosettantatremiladuecentoquarantanove e cent. 35), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 292.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Berlingieri Maria di Alfredo, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 12 dicembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 102.54.43, nei confronti di Berlingieri Maria di Alfredo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 102.54.43, nei confronti di Berlingieri Maria di Alfredo.

Art. 2.

I terreni indicati, nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 47. — Frasca

COMUNE DI FOGGIA

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Berlingieri Maria di Alfredo a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1508)					
Santa Cecilia	139	2	—	Seminativo	II	30	74	07	13.218,50
Id.	138	1	a	Id.	II	71	80	36	30.875,55
				Totali		102	54	43	44.094,05

I terreni sopra descritti confinano:
Nord: con la strada vicinale tratturo Troia-Foggia;
Ovest: con il comune di Lucera;
Sud: con la strada provinciale Traversa Barone-Troia Giardinetto.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 11.464.453 (undicimilioniquattrocentosessantaquattromilaquattrocentocinquantatre), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
Fanfani

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLIC
2 aprile 1952, n. 293.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Curato Mariannina fu Giandomenico, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 12 dicembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione Speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della sueprficie di Ha. 23.75.19, nei confronti di Curato Mariannina fu Giandomenico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 23.75.19, nei confronti di Curato Mariannina fu Giandomenico.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 36. — FRASCA

COMUNE DI LUCERA (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Curato Mariannina fu Giandomenico a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 4397)					
Palmori	37	4	—	Seminativo	II	6	07	60	2.430,40

Il sopradescritto terreno confina:
Nord, est, sud ed *ovest*: con proprietà Curato Baldassarre e Mariannina.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 4397)					
Palmori	38	9	—	Seminativo	II	4	21	50	1.686,00
Id.	38	10	—	Id.	II	2	79	00	1.116,00
Id.	38	12	—	Id.	II	2	75	72	1.102,88
Id.	38	16	—	Id.	II	7	91	37	3.165,50
				Totali		17	67	59	7.070,38

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con Petrilli Rosetta;
Est: col comune di Foggia;
Sud: con gli stessi eredi Petrilli;
Ovest: con la stessa Curato Mariannina.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 631.904 (seicentotrentunomilanovecentoquattro) per il 1° corpo; di L. 1.838.298,80 (unmilioneottocentotrentottomiladuecentonovantotto e cent. 80) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	6	07	60	2.430.40
2° Corpo	17	67	59	7.070.38
In complesso	23	75	19	9.500.78

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.470.202,80 (duemilioniquattrocentosettantamiladuecentodue e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 294.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Galante Maria fu Gaetano, in comune di Lesina (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Galante Maria fu Gaetano, per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 124.88.51;

Considerato che la sunnominata Galante Maria fu Gaetano non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni costituenti il terzo residuo, di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti nello stesso art. 9;

Udito il parere, in data 12 dicembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Galante Maria fu Gaetano per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 124.88.51 descritti nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni specificamente indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 71. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Galante Maria fu Gaetano, in comune di Lesina (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 716)					
Paradisi	5	4	—	Seminativo	II	124	88	51	48.705,20

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con strada comunale Colle d'Arena;
Est: con strada comunale della stazione;
Sud e *ovest*: con proprietà della ditta stessa.

Indennità di espropriazione offerta L. 12.663.352 (dodicimilioniseicentosessantatremilatrecentocinquantadue) salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1952, n. 295.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spagnoletti Zeuli Isabella fu Vito Antonio, in comune di Canosa (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Spagnoletti Zeuli Isabella fu Vito Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari), della superficie di Ha. 8.41.19;

Considerato che la sunnominata Spagnoletti Zeuli Isabella fu Vito Antonio non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni costituenti il terzo residuo, di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti nello stesso art. 9;

Udito il parere, in data 12 dicembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Spagnoletti Zeuli Isabella fu Vito Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari), della superficie di Ha. 8.41.19 descritti nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni specificamente indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigóre il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 93. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

COMUNE DI CANOSA (Bari)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Spagnoletti-Zeuli Isabella fu Vito-Antonio a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*partita catastale n.* 12202)					
Iannarsi	82	10	—	Pascolo	I	8	41	19	1.556,21

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la proprietà Fortunato Serafino fu Serafino;
Est: con la proprietà della stessa Spagnoletti-Zeuli;
Ovest: con la proprietà Fortunato Vincenzo di Serafino;
Sud: con la proprietà Pellegrino Elia fu Frabrizio.

Indennità di espropriazione offerta L. 396.833,55 (trecentonovantaseimilaottocentotrentatre e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1952, n. 296.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Galante Anna fu Gaetano, in comune di Lesina (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Galante Anna fu Gaetano per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 108.76.07;

Considerato che la sunnominata Galante Anna fu Gaetano non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni costituenti il terzo residuo, di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti nello stesso art. 9;

Udito il parere, in data 12 dicembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Galante Anna fu Gaetano, per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 108.76.07 descritti nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni specificamente indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nel precedente art. 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 72. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Galante Anna fu Gaetano, in comune di Lesina (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 718)					
Posta Pecora	3	10	—	Pascolo cespugliato	unica	10	02	17	1.002,17
Id.	3	11	—	Pascolo	II	0	48	59	63,17
Id.	3	12	—	Id.	I	2	34	00	386,10
Rivolta	3	13	—	Id.	II	4	65	26	604,85
Id.	3	15	—	Seminativo	II	7	22	44	2.817,53
Fischino	2	40	—	Pascolo	II	1	15	38	149,99
Id.	2	18	—	Pascolo cespugliato	unica	9	10	10	910,10
Id.	2	41	—	Seminativo	II	0	45	60	177,84
Id.	2	42	—	Id.	II	3	43	40	1.339,26
Id.	2	16	—	Pascolo	II	5	36	40	697,32
Id.	2	1	—	Seminativo	IV	40	01	77	6.803,01
Id.	2	7	—	Id.	III	8	64	71	2.507,66
Id.	2	2	—	Pascolo	II	7	78	59	1.012,17
Id.	2	11	—	Id.	III	5	71	50	342,90
Id.	2	39	—	Seminativo	IV	0	95	20	161,84
Id.	2	27	—	Pascolo	II	0	94	30	122,59
Id.	2	49	—	Fabbricato rurale	—	0	03	46	—
Id.	2	50	—	Seminativo	III	0	43	20	125,28
				Totali		108	76	07	19.223,78

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con i fratelli Parlato fu Michele e Zaccagnino Angelina fu Giuseppe;

Est: con Zaccagnino Angelina fu Giuseppe;

Sud: con condominio Galante Gaetano e Filippo, Masselli Alfonso, ecc.; con Zaccagnino Angelina e con la medesima ditta.

Ovest: con Zaccagnino Angelina fu Giuseppe.

Indennità di espropriazione offerta L. 5.063.088,85 (cinquemilionisessantatremilaottantotto e cent. 85), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 297.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Galante Giuseppe fu Gaetano, in comune di Lesina (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333,

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 201.03.41 nei confronti di Galante Giuseppe fu Gaetano;

Considerato che il sunnominato Galante Giuseppe fu Gaetano non è stato ammesso al geneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni costituenti il terzo residuo, di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti nello stesso art. 9;

Udito il parere, in data 12 dicembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste,

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Galante Giuseppe fu Gaetano per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 201.03.41 descritti nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni specificamente indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni designati, nel precedente art. 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 73. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Galante Giuseppe fu Gaetano, in comune di Lesina (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 715)					
Linitone	4	2	—	Seminativo	III	14	55	08	4.219,73
Id.	4	5	—	Id.	II	130	86	06	51.035,63
Id.	4	20	—	Incolto sterile	unica	1	65	00	—
Id.	4	24	—	Fabbricato rurale	—	0	47	93	—
					Totali	147	54	07	55.255,36

I sopradescritti terreni confinano:
Nord col fiume Fortore;
Nord-ovest: con Galante Paolo;
Sud: con proprietà dello stesso;
Est: con Parlato Gioacchino e Zaccagnino Angelina.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 715)					
Linitone	4	25	—	Seminativo	II	1	56	80	611,52

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con il comune di Serracapriola;
Sud, *ovest* e *est*: col fiume Fortore.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 715)					
Linitone	4	28	—	Incolto sterile	unica	0	16	80	—

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: col comune di Serracapriola;
Sud, *ovest* e *est*: col fiume Fortore.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 715)					
Linitone	11	9	—	Seminativo	II	3	71	52	1.448,93
Id.	11	13	—	Id.	II	48	04	22	18.736,46
				Totali		51	75	74	20.185,39

I sopradescritti terreni confinano:
Nord e *est*: con proprietà dello stesso;
Ovest: con la strada comunale Serracapriola Ripalta;
Sud: con comune di Serracapriola.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 14.408.590,90 (quattordicimilioniquattrocentottomilacinquecentonovanta e cent. 90) per il 1° corpo; L. 158.995,20 (centocinquantottomilanovecentonovantacinque e cent. 20) per il 2° corpo; L. 5.248.201,40 (cinquemilioniduecentoquarantottomiladuecentouno e cent. 40) per il 4° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	147	53	07	55.255,36
2° Corpo	1	56	80	611,52
3° Corpo	0	16	80	—
4° Corpo	51	75	74	20.185,39
In complesso	201	03	41	76.052,27

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 19.815.787,50 (diciannovemilioniottocentoquindicimilasettecentottantasette e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 298.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Galante Paolo fu Gaetano, in comune di Lesina (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950 n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Galante Paolo fu Gaetano, per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 75.05.71;

Considerato che il sunnominato Galante Paolo fu Gaetano non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni costituenti il terzo residuo, di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti nello stesso art. 9;

Udito il parere, in data 12 dicembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Galante Paolo fu Gaetano per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 75.05.71 descritti nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni specificamente indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, menzionati nel precedente articolo 2, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 74. — FRASCA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Galante Paolo fu Gaetano, in comune di Lesina (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 717)					
Rivolta	3	17	—	Seminativo	III	46	23	91	13.409,34

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con i fratelli Parlato fu Michele;
Est: con Zaccagnini Angelina fu Giuseppe;
Sud: con Galante Anna fu Gaetano;
Ovest: con fratelli Parlato fu Michele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 717)					
Limitone	4	3	—	Seminativo	II	28	81	80	11.239,02

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con il fiume Fortore;
Est: con Galante Giuseppe fu Gaetano;
Sud: con ferrovia Bologna-Otranto;
Ovest: con il fiume Fortore.

Indennità di espropriazione per il 1° corpo L. 3.620.521,80 (tremilioniseicentoventimilacinquecentoventuno e cent. 80); per il 2° corpo L. 2.922.145,20 (duemilioninove centoventiduemilacentoquarantacinque e cent. 20), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	46	23	91	13.409,34
2° Corpo	28	81	80	11.239,02
In complesso	75	05	71	24.648,36

Indennità di espropriazione offerta per i due corpi L. 6.542.667 (seimilionicinquecentoquarantaduemilaseicentosessantasette), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1952, n. 299.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Romanazzi Guglielmo di Giovanni, in comune di Palagianello (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 12 dicembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riformafondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Palagianello (provincia di Taranto) della superficie di Ha. 29.63.37, nei confronti di Romanazzi Guglielmo di Giovanni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Palagianello (provincia di Taranto), della superficie di Ha. 29.63,37, nei confronti di Romanazzi Guglielmo di Giovanni.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 98. — FRASCA

COMUNE DI PALAGIANELLO (Taranto)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Romanazzi Guglielmo di Giovanni
a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 732)					
Canocchiella	24	37	—	Fabbricato rurale	—	0	06	32	—
Id.	24	41	—	Seminativo	III	29	57	05	5.914,10
				Totali		29	63	37	5.914,10

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con tratturello Bradano e Palagiano;
Est: con il termine di confine tra i comuni di Palagiano e Palagianello;
Ovest: con proprietà Garano Vito fu Francesco;
Sud: con il termine di confine fra i comuni di Palagiano e Palagianello.
L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.040.364,50 (duemilioniquarantamilatrecentosessantaquattro e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 300.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Porcellini Rodolfo fu Nicola, in comune di Stigliano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa, dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;
Udito il parere, in data 6 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dellirrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la rifarma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera), della superficie di Ha. 84.00.68, nei confronti di Porcellini Rodolfo fu Nicola;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni dicadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera), della superficie di Ha. 84.00.68, nei confronti di Porcellini Rodolfo fu Nicola.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 100. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Porcellini Rodolfo fu Nicola, in comune di Stigliano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3477)					
Cogne	70	10	—	Pascolo	II	21	00	76	1.155,42
Id.	70	3	—	Seminativo	IV	2	42	48	242,48
Cugnese	72	5	—	Id.	III	40	00	92	8.001,84
Id.	72	6	—	Pascolo arborato	III	5	86	84	528,16
Id.	72	7	—	Pascolo	II	2	36	65	130,16
Id.	72	15	—	Id.	I	1	19	01	119,01
Id.	72	16	—	Seminativo	III	4	46	33	892,66
Id.	72	17	—	Pascolo	I	0	15	93	15,93
Id.	72	18	—	Id.	II	1	24	94	68,71
Id.	72	19	—	Seminativo	IV	3	68	11	368,11
Id.	72	20	—	Pascolo arborato	III	1	58	71	142,84
					Totali	84	00	68	11.665,32

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con terreni della stessa proprietà;
Est: con terreni della stessa proprietà e di Calbi Felice;
Ovest: con terreni di Eredi Capalbi e restante zo-na di Porcellini Rodolfo;
Sud: con terreni di proprietà Eredi Paschiucco.

Indennità di espropriazione offerta L. 3.574.340,85 (tremilionicinquecentosettantaquattromilatrecentoquaranta cent. 85), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1952, n. 301.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Porcellini Rodolfo fu Nicola, in comune di San Mauro Forte (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di San Mauro Forte (provincia di Matera), della superficie di Ha. 276.39.48, nei confronti di Porcellini Rodolfo fu Nicola;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di San Mauro Forte (provincia di Matera), della superficie di Ha. 276.39.48, nei confronti di Porcellini Rodolfo fu Nicola.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952

Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 99. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Porcellini Rodolfo fu Nicola, in comune di San Mauro Forte (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1221)					
Serralta	33	43	—	Seminativo	IV	15	03	04	1.503,04
Id.	33	44	—	Id.	IV	5	34	66	534,66
Id.	33	45	—	Id.	V	23	18	35	1.391,01
Id.	33	46	—	Pascolo cespugliato	III	58	33	20	1.866,62
Id.	33	47	—	Seminativo	IV	1	13	02	113,02
Id.	33	48	—	Id.	IV	1	22	25	122,25
Id.	33	49	—	Id.	IV	1	38	61	138,61
Id.	33	50	—	Id.	II	2	58	02	670,85
Id.	33	51	—	Pascolo cespugliato	I	2	88	58	288,58
Id.	33	52	—	Incolto sterile	—	0	88	40	—
Id.	33	55	—	Incolto produttivo	unica	15	62	82	171,91
Id.	35	1	—	Pascolo	I	3	86	05	347,45
Id.	35	2	—	Seminativo	IV	63	40	65	6.340,65
Id.	35	3	—	Pascolo cespugliato	III	6	38	69	204,38
Iazzo a Cupola	35	4	—	Seminativo	III	5	29	28	1.111,48
Serralta	35	5	—	Pascolo	I	9	88	09	889,28
Iazzo a Cupola	35	31	—	Seminativo	IV	27	21	56	2.721,56
Id.	35	32	—	Id.	III	9	17	57	1.926,90
Id.	35	33	—	Fabbricato rurale	—	0	15	52	—
Id.	35	34	—	Pascolo cespugliato	III	18	32	56	586,42
Id.	35	35	—	Seminativo	II	5	08	56	1.322,26
				Totali		276	39	48	22.250,93

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà di Scalese Giuseppe di Mauro, De Luca Gaetano di Andrea, Tricarico Donato Antonio fu Giuseppe e col fosso Garantone;

Ovest: con proprietà di Scalese Mauro Antonio fu Giovanni;

Sud: col torrente Misegna, con proprietà di Lauria Stanislao fu Angelo;

Est: con proprietà di Barisano Michele e Salvatore di Domenico Antonio.

Indennità di espropriazione offerta L. 7.040.999 (settemilioniquarantamilanovecentonovantanove), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. **302**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Angeloni Vittorio fu Giuseppe-Andrea, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 103.89.95, nei confronti di Angeloni Vittorio fu Giuseppe-Andrea;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 103.89.95, nei confronti di Angeloni Vittorio fu Giuseppe Andrea.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 53. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Angeloni Vittorio fu Giuseppe-Andrea, in comune di Foggia, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 86)					
Torre Lama	9	12	—	Seminativo	II	78	19	54	33.624,02
Id.	8	15	—	Id.	II	25	70	41	11.052,78
				Totali		103	89	95	44.676,80

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-est: con la stessa proprietà;
Nord-ovest: con Cacchia Luigi fu Michele;
Sud-est: con Marchesani Antonio fu Pietro e Marchesani fratelli di Antonio;
Sud e *sud-ovest*: con Fredella Ada e Carmela di Rocco.

Indennità di espropriazione offerta L. 11.615.968 (undicimilioniseicentoquindicimilanovecentosessantotto), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 303.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Angelastro Beniamino fu Michele, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950 n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 56.28.92, nei confronti di Angelastro Beniamino fu Michele;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 56.28.92, nei confronti di Angelastro Beniamino fu Michele.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 50. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Angelastro Beniamino fu Michele, in comune di Gravina (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 217)									
Santa Teresa alle Blè	72	41	—	Seminativo	V	56	28	92	10.976,40

Il terreno sopradescritto confina

Nord: con la proprietà dello stesso Angelastro Beniamino fu Michele;
Est: con proprietà dello stesso Angelastro Beniamino fu Michele;
Ovest: con la proprietà dello stesso Angelastro Beniamino fu Michele;
Sud: con la strada comunale tratturo dei Rizzi.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.073.392 (tremilionisettantatremilatrecentonovantadue), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1952, n. **304**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Araneo Gaetano fu Agostino, in comune di Melfi (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria, in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria, per i terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 50.42.77, nei confronti di Araneo Gaetano fu Agostino;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 50.42.77, nei confronti di Araneo Gaetano fu Agostino.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 52. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Araneo Gaetano fu Agostino, in comune di Melfi (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO (*Partita catastale n.* 294)									
Pezza Nuova	16	18	—	Seminativo	II	44	09	28	14.991,55

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà di Brancodoro germani;

Sud: con strada vicinale tratturo Montelungo Ofanto;

Est: con proprietà medesima

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 294)					
Camarda di Catapane	16	22	—	Seminativo	II	6	33	49	2.153,89

Il terreno sopradescritto confina

Nord: con proprietà di Laviano Vincenzo fu Alberico;

Est: con proprietà medesima;

Sud: con proprietà di Doria Pamphili principe Filippo fu Andrea.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 4.197.634 (quattromilionicentonovantasettemilaseicentotrentaquattro); per il 2° corpo è di L. 603.089,20 (seicentotremilaottantanove e cent. 20), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	44	09	28	14.991,55
2° Corpo	6	33	49	2.153,89
In complesso	50	42	77	17.145,44

Indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.800.723,20 (quattromilioniottocentomilasettecentoventitre e cent. 20), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 305.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Barone Teresa fu Enrico, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma condiaria, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 60.00.00, nei confronti di Barone Teresa fu Enrico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 60.00.00, nei confronti di Barone Teresa fu Enrico.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 52, foglio n. 45. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Barone Teresa fu Enrico, in comune di Foggia, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 120)					
Torre Bianca	88	1	—	Seminativo	II	60	00	00	25.800 —

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con strada vicinale Biccari-Foggia e Barone Maria Luisa, ecc.;
Sud: con la stessa proprietà e tratturo Foggia-Troia;
Est: con proprietà Barone Maria Luisa, Pio, ecc.;
Ovest: con la stessa proprietà nel comune di Lucera e di Foggia.

Indennità di espropriazione offerta L. 6.708.000 (seimilionisettecentottantamila), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. **306.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Barone Teresa fu Enrico, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica,

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 7.73.68, nei confronti di Barone Teresa fu Enrico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 7.73.68, nei confronti di Barone Teresa fu Enrico.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 46. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Barone Teresa fu Enrico, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 137)					
Sant'Agapito	152	2	—	Seminativo	II	7	73	68	3.094,71

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con strada comunale Biccari-Foggia;
Sud: con la stessa proprietà;
Est: con la stessa proprietà nel comune di Foggia;
Ovest: con la stessa proprietà.

Indennità di espropriazione offerta L. 804.624,60 (ottocentoquattromilaseicentoventiquattro e cent. 60), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1952, n. 307.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Acito Antonio Vincenzo fu Giuseppe, in comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), della superficie di Ha. 110.61.41, nei confronti di Acito Antonio Vincenzo fu Giuseppe;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), della superficie di Ha. 110.61.41, nei confronti di Acito Antonio Vincenzo fu Giuseppe.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 48. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Acito Antonio Vincenzo fu Giuseppe, in comune di Matera, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 10003)					
Masseria Malvezzi (Timmari)	90	2	—	Pascolo cespugliato	II	5	92	00	384,80
Id.	90	20	—	Seminativo	IV	22	36	24	4.472,49
Id.	90	9	—	Pascolo cespugliato	IV	74	33	17	1.709,63
Id.	90	10	—	Id.	II	8	00	00	520 —
				Totali		110	61	41	7,086,92

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il Demanio comunale; con proprietà Lionetti Giuseppe fu Francesco Paolo, ecc. e Buono Giovanni fu Leonardo;

Ovest: con terreni della stessa proprietà;

Est: con terreni di proprietà Giuralongo Giuseppe e Tommaso e Giudicipietro Carlo fu Vincenzo.

Indennità di espropriazione offerta L. 2.260.321,80 (duemilioniduecentosessantamilatrecentoventuno e centesimi 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 308.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bianchi d'Espinosa Luigi di Enrico, in comune di Melfi (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 14.48.55, nei confronti di Bianchi D'Espinosa Luigi di Enrico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 14.48.55, nei confronti di Bianchi d'Espinosa Luigi di Enrico.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 52, foglio n. 42. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bianchi d'Espinosa Luigi di Enrico, in comune di Melfi (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 267/A)					
Parasacco	8	17	—	Seminativo	I	14	48	55	6.808,20

Il terreno sopradescritto confina:
Ovest: con proprietà del medesimo;
Nord-ovest: con proprietà del medesimo;
Sud: con Aquilecchia Ferdinando.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.770.132 (unmilionesettecentosettantamilacentotrentadue), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. **309**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Aglieta Savino fu Francesco, in comune di Spinazzola (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari), della superficie di Ha. 19.20.60, nei confronti di Aglieta Savino fu Francesco;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari), della superficie di Ha. 19.20.60, nei confronti di Aglieta Savino fu Francesco;

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 49. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Aglieta Savino fu Francesco, in comune di Spinazzola (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 6403*)					
Pilella	125	7	—	Pascolo	II	6	80	33	544,26
Id.	125	6	—	Seminativo	III	8	56	67	2.398,68
Id.	123	5	—	Id.	III	3	83	60	1.074,10
				Totali		19	20	60	4.017,04

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà dello stesso;
Est: con la strada comunale Spinazzola-Montepeloso;
Ovest: con la proprietà dello stesso;
Sud: con il limite interprovinciale Spinazzola-Genzano.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.092.764,70 (unmilionenovantaduemilasettecentosessantaquattro e cent. 70), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, *n.* **310.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Buldo Carmela fu Donato Antonio, in comune di Montemilone (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Montemilone (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 28.83.84, nei confronti di Buldo Carmela fu Donato Antonio:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Montemilone (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 28.83.84, nei confronti di Budo Carmela fu Donato Antonio.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 41. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Buldo Carmela fu Donato-Antonio, in comune di Montemilone (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 3020)					
Ariaccia Sottana	2	15	—	Seminativo	II	7	67	10	2.838,27

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con Nosocomio Dentale;
Sud: con Nosocomio Dentale;
Ovest: con strada consorziale dell'Ariaccia.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 3020)					
Ariaccia Sottana	2	41	—	Pascolo	I	13	07	12	1.241,76

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con Nosocomio Dentale;
Sud: con nosocomio Dentale;
Est: con Carretta Luigi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 3020)					
Ariaccia Sottana	1	1	—	Seminativo	III	8	09	62	1.538,28

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con Conti Roberto;
Sud: con Nosocomio Dentale;
Est: con la proprietà della medesima.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 780.524,25 (settecentottantamilacinquecentoventiquattro e cent. 25); per il 2° corpo è di L. 391.154,40 (trecentonovantunomilacentocinquantaquattro e cent. 40); per il 3° corpo è di L. 461.484 (quattrocentosessantunomilaquattrocentottantaquattro), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	7	67	10	2.838,27
2° Corpo	13	07	12	1.241,76
3° Corpo	8	09	62	1.538,28
In complesso	28	83	84	5.618,31

Indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.633.162,65 (unmilioneseicentotrentatremilacentosessantadue e cent. 65), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 311.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bianchi d'Espinosa Anna Maria di Enrico, in comune di Lavello (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 11.91.48, nei confronti di Bianchi d'Espinosa Anna Maria di Enrico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 11.91.48, nei confronti di Bianchi d'Espinosa Anna Maria di Enrico.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 40. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bianchi d'Espinosa Anna-Maria di Enrico, in comune di Lavello (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 4928)					
Guardiola	21	14	—	Seminativo	II	2	63	61	1.001,72
Id.	21	15	—	Id.	II	8	23	61	3.129,72
				Totali		10	87	22	4.131,44

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Pignatelli Giuseppina;
Nord-est: con strada comunale Venosa-Cerignola;
Sud-ovest: con strada comunale della Guardiola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n. 4928*)					
Bannito	23	6	—	Seminativo	I	1	04	26	521,34

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con eredi Aquilecchia;

Sud: con Plancon Ginistrelli Edoardo;

Est: con proprietà della medesima.

L'Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 1.136.146 (unmilionecentotrentaseimilacentoquarantasei); per il 2° corpo è di L. 132.941,70 (centotrentaduemilanovecentoquarantuno e cent. 70), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	10	87	22	4.131,44
2° Corpo	1	04	26	521,34
In complesso	11	91	48	4.652,78

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.269.087,70 (unmilioneduecentosessantanovemilaottantasette e cent. 70), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 312.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Camasta Michele fu Luca, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), della superficie di Ha. 17.35.92, nei confronti di Camasta Michele fu Luca;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), della superficie di Ha. 17.35.92, nei confronti di Camasta Michele fu Luca.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 31. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Camasta Michele fu Luca, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 8615)					
Graviscella	200	63	—	Seminativo	VI	1	21	68	255,53
Id.	200	66	—	Id.	V	0	28	55	71,38
Id.	200	65	—	Id.	V	0	51	67	129,18
Id.	200	64	—	Id.	IV	15	34	02	4.448,66
				Totali		17	35	92	4.904,75

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: col tratturo Melfi-Castellaneta;

Est: con la proprietà dello stesso e con altre;

Ovest: con le proprietà di Berloco Chiara fu Angelo-Antonio e Chironna Giuseppe di Michele;

Sud: con la stradella vicinale Lama Sambuco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.327.840,60 (unmilionetrecentoventisettemilaottocentoquaranta e cent. 60), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 313.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Marchio Lorenzo fu Nicola, in comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), della superficie di Ha. 53.63.80, nei confronti di Marchio Lorenzo fu Nicola e fu Ceci Antonietta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), della superficie di Ha. 53.63.80, nei confronti di Marchio Lorenzo fu Nicola e fu Ceci Antonietta.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 108. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marchio Lorenzo fu Nicola, in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 6054)					
Piana Padula	173	1	—	Pascolo	III	39	79	00	1.591,60
Id.	173	2	—	Seminativo	V	12	42	34	1.118 —
Id.	173	3	—	Fabbricato rurale	—	0	07	72	—
Id.	173	14	—	Pascolo	II	1	31	77	92,24
Id.	173	15	-	Id.	II	0	02	97	2,03
				Totali		53	63	80	2.803,87

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Tandoi Filippo fu Francesco;

Est: con la strada vicinale Piana Padula e con la proprietà di Cannone Maria maritata Vitti;

Ovest: con il limite intercomunale Minervino-Andria;

Sud: con la proprietà di Bianchini Lorenzo fu Riccardo.

Il corpo è intersecato nel senso nord-sud dalla strada vicinale Piana Padula.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 820.608,95 (ottocentoventimilaseicentotto e cent. 95), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 314.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Massa baronessa Elisa fu Bartolo, maritata Bozzi-Colonna, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), della superficie di Ha. 32.56.97, nei confronti di Massa baronessa Elisa fu Bartolo maritata Bozzi-Colonna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), della superficie di Ha. 32.56.97, nei confronti di Massa baronessa Elisa fu Bartolo maritata Bozzi-Colonna.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 109. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Massa baronessa Elisa fu Bartolo maritata Bozzi-Colonna, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1637)					
Masseria Trappeto	19	1	—	Seminativo	III	13	69	00	3.970,10
Id.	19	2	—	Id.	IV	10	15	60	1.878,86
Id.	19	3	—	Id.	V	5	86	00	468,80
Id.	19	4	—	Id.	III	2	86	37	830,47
				Totali		32	56	97	7.148,23

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Tamborino Giuseppe di Vincenzo;
Est: con proprietà Tamborino Giuseppe di Vincenzo;
Sud: con proprietà Tamborino Giuseppe di Vincenzo;
Ovest: con proprietà Tamborino Giuseppe di Vincenzo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.446.824,50 (duemilioniquattrocentoquarantaseimilaottocentoventiquattro e cent. 50), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 315.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bisceglia Antonio fu Lorenzo, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 111.55.53, nei confronti di Bisceglia Antonio fu Lorenzo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 111.55.53, nei confronti di Bisceglia Antonio fu Lorenzo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 43. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bisceglia Antonio fu Lorenzo, in comune di Manfredonia (Provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D.P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2836)					
Macchia Rotonda	101	26	—	Seminativo	I	111	55	53	44.622,14

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con il torrente Cervaro;
Sud: con l'O.N.C.;
Est: con Bruno Luigi;
Ovest: con la stessa proprietà.

Indennità di espropriazione offerta L. 11.601.756,40 (undicimilioniseicentounomilasettecentocinquantasei e cent. 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1952, n. 316.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Masselli Carolina fu Luigi, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950 n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 58.40.63, nei confronti di Masselli Carolina fu Luigi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), nella superficie di Ha. 58.40.63, nei confronti di Masselli Carolina fu Luigi.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 111. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Masselli Carolina fu Luigi, in comune di Foggia, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO (*Partita catastale n.* 1483)									
Vulgano	19	17	b	Seminativo	III	21	08	22	6.535,48

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: col comune di San Severo;

Est: col tratturo Aquila-Foggia;

Sud: con la stessa Masselli Carolina;

Ovest: col comune di San Severo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1483)					
Vulgano	22	27	—	Seminativo	II	37	32	41	16.059,35

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la stessa Masselli Carolina;

Est: con la strada provinciale Foggia-San Severo;

Sud: col foglio di mappa n. 41;

Ovest: con Sorella Concettina di Carlo.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo L. 1.764.579,60 (unmilionesettecentosessantaquattromilacinquecentosettantanove e cent. 60); per il 2° corpo L. 4.172.831 (quattromilionicentosettantaduemilaottocentotrentuno), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILIOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	21	08	22	6.535,48
2° Corpo	37	32	41	16.049,35
In complesso	58	40	63	22.584,83

Indennità totale di espropriazione offerta L. 5.937.410,60 (cinquemilioninovecentotrentasettemilaquattrocentodieci e cent. 60), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 ,n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1952, n. 317.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Masselli Carolina fu Giuseppe Luigi, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 50.28.99, nei confronti di Maselli Carolina fu Giuseppe Luigi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 50.28.99, nei confronti di Masselli Carolina fu Giuseppe Luigi.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 110. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Masselli Carolina fu Giuseppe-Luigi, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3626)					
Vulganiello	147	8	—	Pascolo	II	13	20	34	2.376,61
Id.	147	7	—	Fabbricato rurale	—	0	02	32	—
Id.	147	6	—	Seminativo	II	36	19	10	15.562,13
Id.	147	5	—	Pascolo	IV	0	42	87	25,72
Id.	147	4	—	Id.	IV	0	03	16	1,90
Id.	147	3	—	Id.	IV	0	41	20	24,72
				Totali		50	28	99	17.991,08

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: col tratturo Foggia-Aquila;
Est: col comune di Foggia;
Sud: col comune di Foggia;
Ovest: col torrente Vulgano.

Indennità di espropriazione offerta L. 4.653.391,30 (quattromilioniseicentocinquantatremilatrecentonovantuno e cent. 30), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 318.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mastrosimone Carlo di Francesco, in comune di Stigliano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera), della superficie di Ha. 548.01.91, nei confronti di Mastrosimone Carlo di Francesco;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria

per i terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera), della superficie di Ha. 548.01.91, nei confronti di Mastrosimone Carlo di Francesco.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 112. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mastrosimone Carlo di Francesco, in comune di Stigliano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 488)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Vacchericcio	95	10	—	Pascolo cespugliato	II	84	34	18	3.711,04
Tempa del Marchese	95	11	—	Seminativo	V	8	93	20	535,93
Lama Fornelli	95	12	—	Id.	IV	8	63	72	863,72
Vacchericcio	95	13	—	Pascolo arborato	III	4	90	44	441,40
Id.	95	14	—	Seminativo	IV	9	99	62	999,62
Lama Fornelli	95	15	—	Incolto produttivo	I	3	06	68	73,60
Magistrale	96	1	—	Seminativo	III	12	23	34	2.446,68
Id.	96	2	—	Id.	III	1	77	68	355,36
Id.	96	3	—	Id.	III	2	66	82	533,64
Id.	96	4	—	Id.	III	5	26	68	1.053,36
Id.	96	5	—	Id.	III	3	35	53	671,06
Ovile	96	6	—	Id.	II	10	57	45	2.749,37
Magistrale	96	7	—	Pascolo cespugliato	II	154	07	13	6.779,14
S. Cicanta	96	8	—	Seminativo	III	11	48	49	2.296,98
Ovile	96	9	—	Fabbricato rurale	—	0	30	75	—
Salso	96	10	—	Pascolo cespugliato	II	0	10	41	4,58
Id.	96	11	—	Id.	II	0	11	65	5,13
Id.	96	12	—	Seminativo	II	20	55	55	5,344,43
S. Cicanta	96	13	—	Id.	III	21	71	38	4.342,76
Id.	96	14	—	Pascolo	I	6	14	32	614,32
Id.	96	16	—	Fabbricato rurale	—	0	00	65	—
Id.	96	17	—	Pascolo	II	1	72	45	94,85
Ovile	96	20	—	Seminativo	III	2	95	26	590,52
Magistrale e S. Cicanta	96	21	—	Pascolo cespugliato	I	35	54	10	3.198,69
Id.	96	22	—	Id.	I	5	06	19	455,57
Id.	96	23	—	Fabbricato rurale	—	0	01	72	—
Id.	96	24	—	Seminativo	V	6	26	70	376,02
Id.	96	25	—	Id.	V	2	66	62	159,97
Id.	96	26	—	Incolto produttivo	I	68	96	69	1.655,21
Id.	96	27	—	Pascolo cespugliato	II	2	86	53	126,07
Id.	96	28	—	Pascolo	I	13	75	25	1.375,25
Id.	96	29	—	Pascolo cespugliato	I	7	52	99	677,69
Magistrale	96	30	—	Seminativo	IV	4	63	02	463,02
Ovile	96	31	—	Id.	III	17	11	65	3.423,30
S. Cicanta	96	33	—	Id.	IV	4	88	52	488,52
Id.	96	15	—	Id.	III	3	78	55	757,10
					Totali	548	01	91	47.663,89

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la restante proprietà Mastrosimone Carlo e con la strada di Capromonte;
Sud: con il fiume Agri;
Est: con proprietà Del Monte Vincenzo fu Michele;
Ovest: con il fosso di Caputo e restante proprietà di Mastrosimone Carlo.

Indennità di espropriazione offerta L. 14.976.123,35 (quattordicimilioninovecentosessantaseimilacentoventitre e cent. 35), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 319.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Melodia Bartolo fu Tommaso, in comune di Spinazzola (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari), della superficie di Ha. 81.75.01, nei confronti di Melodia Bartolo fu Tommaso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreii ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari), della superficie di Ha. 81.75.01, nei confronti di Melodia Bartolo fu Tommaso.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 113. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Melodia Bartolo fu Tommaso, in comune di Spinazzola (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 4677)					
Garagnone	80	18	—	Seminativo	II	51	04	88	19.398,54
Id.	80	20	—	Id.	II	1	35	44	514,67
				Totali		52	40	32	19.913,21

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la strada vicinale Fontana del Tomolo;
Ovest: con la proprietà di Cianciotta Angelo Antonio fu Antonio;
Sud-est: con la strada comunale del Garagnone.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 4677)					
Garagnone Font. del Tomolo	80	11	—	Seminativo	II	3	80	26	1.444,99

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada comunale del Garagnone;

Ovest: con la proprietà di Incampo Giuseppe fu Giovanni;

Sud-est: con la strada vicinale Fontana del Tomolo e la strada del Garagnone.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 4677)					
Garagnone-Font. Tomolo	80	3	—	Seminativo	II	6	03	89	2.294,78
Id.	80	5	—	Id.	III	10	23	58	2.866,03
Id.	80	6	—	Id.	III	9	26	96	2.595,49
				Totali		25	54	43	7.756,30

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà degli eredi Melodia fu Nicola;

Est: con la proprietà dello stesso;

Ovest: con la proprietà di Incampo Giuseppe fu Giovanni e con altre;

Sud: con la strada comunale del Garagnone.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 5.277.000,65 (cinquemilioniduecentosettantasettemila e cent. 65); per il 2° corpo è di L. 382.922,35 (trecentoottantaduemilanovecentoventidue e cent. 35); per il 3° corpo è di L. 2.082.727,10 (duemilioniottantaduemilasettecentoventisette e cent. 10), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	52	40	32	19.913,21
2° Corpo	3	80	26	1.444,99
3° Corpo	25	54	43	7.756,30
In complesso	81	75	01	29,114,50

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 7.742.650,10 (settemilionisettecentoquarantaduemilaseicentocinquanta e cent. 10), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 320.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Nardulli Tommaso fu Antonio, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 7.21.70, nei confronti di Nardulli Tommaso fu Antonio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 7.21.70, nei confronti di Nardulli Tommaso fu Antonio.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 104. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Nardulli Tommaso fu Antonio, in comune di Gravina (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3546)					
Masseria Aspro	47	13	—	Seminativo .	II	7	21	70	3.175,59

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con la strada vicinale dei Pezzenti;
Est: con la proprietà dei fratelli Nardulli fu Salvatore;
Ovest: con la proprietà dello stesso Nardulli Tommaso;
Sud: con la proprietà dello stesso Nardulli Tommaso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 825.653,40 (ottocentoventicinquemilaseicentocinquantatre e centesimi 40), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1952, n. 321.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Persi Maria fu Eugenio vedova Serena, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), della superficie di Ha. 69.95.51, nei confronti di Persi Maria fu Eugenio vedova Serena;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), della superficie di Ha. 69.95.51, nei confronti di Persi Maria fu Eugenio vedova Serena.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 102. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Persi Maria fu Eugenio vedova Serena, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 8881)					
Caselle	16	23	—	Seminativo	VI	1	61	33	338,79
Id.	16	27	—	Id.	VII	1	09	17	109,17
Id.	16	28	—	Id.	VII	0	87	67	87,67
Id.	16	29	—	Pascolo	V	2	46	71	108,55
Id.	16	35	—	Seminativo	VII	0	19	65	19,65
Id.	16	36	—	Id.	VI	1	70	34	357,70
Id.	16	37	—	Pascolo	IV	37	54	50	2.440,43
Id.	16	38	—	Seminativo	VI	3	71	44	780,02
Id.	16	39	—	Id.	VI	1	23	31	258,95
Id.	16	40	—	Id.	VII	0	63	38	63,38
Id.	16	41	—	Id.	VII	0	83	16	83,16
Id.	16	42	—	Id.	VI	2	80	34	588,71
Id.	16	44	—	Seminativo arborato	VI	5	05	95	1.062,50
Id.	16	47	—	Seminativo	VI	1	78	86	375,61
Id.	16	89	—	Pascolo	IV	8	39	70	545,81
					Totali	69	95	51	7.220,10

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Sabini Pasquale fu Giuseppe e con la proprietà stessa;

Est: con la proprietà dello stesso e con strada Trepaduli alla Marina;

Ovest: con la proprietà di Sabini Giuseppe fu Giovanni;

Sud: con la proprietà di Sabini Giuseppe fu Giovanni e con se stesso.

Indennità di espropriazione offerta è di L. 2.071.877,60 (duemilionisettantunmilaottocentosettantasette e centesimi 60), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 322.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Personè Carlo di Giacinto, in comune di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), della superficie di Ha. 10.07.79, nei confronti di Personè Carlo di Giacinto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), della superficie di Ha. 10.07.79, nei confronti di Personè Carlo di Giacinto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 101. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Personè Carlo di Giacinto, in comune di Lecce, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2069)					
Capitali	126	6	—	Seminativo	IV	1	97	83	346,20
Id.	126	7	—	Uliveto	III	2	39	06	908,43
Id.	126	8	—	Seminativo	IV	5	70	90	999,09
					Totali	10	07	79	2.253,72

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada vicinale del posto della Catena;
Est: con proprietà Libertini Dionira, De Giorgi Nicola;
Sud: con proprietà della stessa ditta;
Ovest: con proprietà Paladini Giuseppe.

Indennità di espropriazione offerta di L. 784.259,85 (settecentoottantaquattromiladuecentocinquantanove e centi. 85), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 323.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tasca Francesco di Arturo, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 181.81.51, nei confronti di Tasca Francesco di Arturo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune Ascoli Satriano (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 181.81.51, nei confronti di Tasca Francesco di Arturo.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 86. — FRASCA

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (Foggia)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di *Tasca Francesco di Arturo* a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1751)					
Salvatore	85	6	—	Pascolo	III	38	12	70	4.575,24
Id.	85	4	—	Seminativo	IV	48	65	40	5.838,48
Id.	85	3	—	Id.	IV	70	85	40	8.502,48
Id.	85	5	—	Id.	IV	12	75	30	1.530,36
Id.	85	1	—	Id.	III	11	42	71	3.085,32
				Totali		181	81	51	23.531,88

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà Gentile Giuseppe fu Domenico e lo stesso Tasca Francesco;
Eset e *sud*: con proprietà di Loreto Tommaso di Vittorio;
Ovest: con lo stesso Tasca Francesco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 6.500.172,60 (seimilionicinquecentomilacentosettantadue e centesimi 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 324.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Araneo Erminia fu Enrico, in comune di Melfi (Potenza).

IL PRESINDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 26.46.55, nei confronti di Araneo Erminia fu Enrico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 26.46.55, nei confronti di Araneo Erminia fu Enrico.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 51. — FRASCA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Araneo Erminia fu Enrico, in comune di Melfi (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7859)					
Camarda Vecchia	4	46	—	Seminativo	II	19	43	32	6.607,29
Id.	4	47	—	Id.	II	7	03	23	2.390,97
				Totali		26	46	55	8.998,26

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con passata per Riconi;
Ovest: con proprietà di Aranco Giovanna;
Est: con proprietà ri Aranco Giovanna.

Indennità di sepropriazione offerta è di L. 2.519.512,80 (duemilionicinquecentodiciannovemilacinquecentododici e cent. 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. **325.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Doria Pamphili Filippo Andrea fu Alfonso, in comune di Melfi (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 11 marzo 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Melfi (Provincia di Potenza), della superficie di Ha. 1889.34.85, nei confronti di Doria Pamphili Filippo Andrea fu Alfonso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria — per i terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 1889.34.85, nei confronti di Doria Pamphili Filippo Andrea fu Alfonso.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Molise — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Atti del Governo, registro n. 52, *foglio n.* 79. — FRASCA

COMUNE DI MELFI (Potenza)

Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Doria-Pamphili Filippo Andrea fu Alfonso a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Isca Ricotta	1	1	—	Pascolo arborato	unica	24	71	99	3.584,39
Stabile	1	3	—	Pascolo	I	7	71	72	1.466,27
Isca Ricotta	1	4	—	Pascolo cespugliato	II	11	85	19	1.362,97
Id.	1	6	—	Id.	IV	3	76	58	244,78
Stabile	1	9	—	Pascolo	IV	13	51	46	878,45
Id.	1	12	—	Id.	II	3	18	59	461,96
Vaccareccia di Sopra	2	3	—	Id.	I	1	02	56	194,86
Id.	2	4	—	Fabbricato rurale	—	0	42	63	—
Id.	2	5	—	Pascolo	I	7	34	68	1.395,89
Ricone di vaccareccia	2	6	—	Pascolo cespugliato	IV	1	82	08	118,35
Vaccareccia di sotto	2	7	—	Id.	II	2	35	89	271,27
Id.	2	8	—	Id.	II	1	56	80	180,32
Id.	2	10	—	Pascolo	II	8	49	22	1.231,37
Id.	2	11	—	Id.	I	10	05	59	1.910,62
Id.	2	12	—	Id.	I	26	33	28	5.003,23
Camarda Nuova	2	13		Id.	II	48	08	61	6.972,48
Id.	2	15	—	Incolto produttivo	II	3	13	17	25,05
Id.	2	16	—	Pascolo	I	17	82	80	3.387,33
Id.	2	17	—	Id.	II	14	08	40	2.042,18
Leonessa	2	19	—	Id.	II	5	51	17	799,20
Id.	2	20	—	Id.	II	9	89	79	1.435,20
Id.	2	21	—	Id.	II	7	72	92	1.120,74
Id.	2	22	—	Id.	II	7	88	08	1.142,72
Camarda Nuova	2	23	—	Id.	II	2	64	12	382,97
Id.	2	24	—	Fabbricato rurale	—	0	62	73	—
Ricone di Camarda N.	3	1	—	Pascolo cespugliato	IV	16	51	18	1.073,27
Id.	3	2	—	Pascolo arborato	unica	1	78	11	258,26
Ricone del Comune	3	3	—	Seminativo	II	4	90	28	1.666,95
Id.	3	4	—	Pascolo cespugliato	III	60	40	06	6.040,06
Camarda Nuova	3	5	—	Seminativo	II	7	53	85	2.563,09
Id.	3	6	—	Id.	I	13	90	12	6.533,56
Id.	3	7	—	Id.	I	12	39	99	5.827,95
Id.	3	15	—	Id.	II	20	68	76	7.033,78
Isca Ricotta	11	2	—	Incolto produttivo	II	6	02	00	48,16
Id.	11	8	—	Pascolo	II	2	70	69	392,50
Id.	11	10	—	Id.	III	1	78	90	169,95
Id.	11	11	—	Pascolo cespugliato	III	0	19	15	19,15
Id.	11	12	—	Id.	III	6	43	12	643,12
Id.	11	13	—	Id.	III	2	65	86	265,86
Id.	11	14	—	Id.	III	2	63	61	263,61
Id.	11	15	—	Id.	III	2	49	08	249,08
Id.	11	16	—	Pascolo	III	5	13	38	487,71
Id.	11	17	—	Pascolo cespugliato	III	13	74	27	1.374,27
Id.	11	18	—	Id.	III	2	12	87	212,87
Id.	11	19	—	Pascolo	III	27	18	37	2.582,45
Id.	11	20	—	Pascolo cespugliato	III	16	19	22	1.619,22
Id.	11	21	—	Seminativo	II	0	82	90	281,86
Id.	11	22	—	Pascolo cespugliato	III	14	81	13	1.481,13
Id.	13	1	—	Seminativo	II	15	99	75	5.439,15
Id.	13	2	—	Id.	II	55	91	06	19.009,60
Id.	13	3	—	Pascolo cespugliato	IV	2	96	84	192,95
Sportoni di Stabile	13	4	—	Pascolo	III	2	13	04	202,39
Isca Ricotta	13	5	—	Seminativo	III	34	82	94	6.617,59
Stabile	14	1	—	Pascolo	I	4	28	88	814,87
Id.	14	2	—	Fabbricato rurale	—	—	10	79	—
Id.	14	3	—	Seminativo	I	2	05	67	966,65
Id.	14	4	—	Id.	II	6	67	91	3.139,18
Crocecchia	14	5	—	Id.	III	3	61	61	1.699,50
Id.	14	6	—	Id.	I	22	30	00	10.481 —
Leonessa	14	7	—	Id.	II	37	66	62	12.806,51
Crocecchia	14	8	—	Pascolo	II	6	07	95	881,53
Id.	14	9	—	Id.	I	8	91	44	1.693,74

(Segue) CORPO UNICO

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Leonessa	14	10	—	Porsione fabbricato rurale	—	0	44	38	—
Id.	14	11	—	Seminativo	I	0	32	51	152,80
Id.	14	12	—	Fabbricato rurale	—	0	02	24	—
Id.	14	13	—	Pascolo	I	6	55	70	1.245,83
Id.	14	14	—	Seminativo	I	0	38	26	248,70
Id.	14	15	—	Vigneto-uliveto	I	2	41	20	1.326,60
Id.	14	16	—	Pascolo	I	2	49	83	474,68
Stabile	14	17	—	Id.	III	12	93	70	1.229,01
Id.	14	18	—	Pascolo cespugliato	IV	7	81	26	507,82
Leonessa	14	19	—	Id.	IV	8	52	31	554 —
Id.	14	20	—	Id.	IV	0	27	28	17,73
Id.	14	21	—	Seminativo	II	22	72	42	7.726,23
Id.	14	22	—	Pascolo	III	7	90	69	751,16
Id.	14	23	—	Fabbricato rurale	—	0	39	19	—
Id.	14	24	—	Pascolo	I	11	17	80	2.123,81
Leonessa Valle del P.	14	25	—	Seminativo	II	48	21	21	16.392,11
Id.	14	26	—	Id.	II	17	25	04	5.797,82
Sportone di Leonessa	14	33	—	Id.	II	4	34	59	825,72
Crocecchia	14	34	—	Pascolo	III	7	29	91	693,41
Leonessa	14	35	—	Seminativo	III	35	38	11	6.722,41
Id.	14	36	—	Id.	III	18	60	66	3,535,25
Id.	14	37	—	Id.	III	18	75	69	3.563,81
Id.	14	38	—	Id.	II	3	63	20	1.234,88
Id.	14	39	—	Id.	II	3	00	50	1.021,70
Id.	14	40	—	Id.	II	25	63	83	8.717,02
Id.	15	1	—	Id.	II	57	81	55	19.657,27
Camarda Nuova	15	2	—	Id.	II	19	38	54	6.591,04
Id.	15	3	—	Id.	I	38	63	75	18.159,62
Id.	15	4	—	Id.	I	20	73	47	9.745.31
Camarda Vecchia	15	5	—	Id.	I	10	72	07	5.038,73
Id.	15	17	—	Pascolo	I	0	89	64	170,32
Id.	15	18	—	Id.	I	0	40	55	77,04
Id.	15	19	—	Fabbricato rurale	—	0	29	22	—
Id.	15	20	—	Seminativo	I	0	19	67	92,45
Id.	15	21	—	Pascolo	II	0	97	79	141,80
Serra del Fosso	15	22	—	Id.	II	1	43	52	208,10
Id.	15	23	—	Seminativo	II	71	34	74	24.382,58
Celano	15	29	—	Id.	I	47	64	16	22.391,55
Camarda Vecchia	15	30	—	Pascolo	I	4	35	19	826,86
Id.	15	31	—	Fabbricato rurale	—	0	03	60	—
Id.	15	32	—	Seminativo	I	1	23	25	579,28
Id.	15	33	—	Fabbricato rurale	—	0	00	66	—
Celano	15	34	—	Seminativo	II	22	14	97	7.530,90
Id.	15	35	—	Pascolo cespugliato	III	0	52	75	52,75
Id.	15	37	—	Seminativo	II	27	96	14	9.506,88
Id.	15	38	—	Id.	III	12	59	97	2.393,94
Camarda Vecchia	16	13	—	Pascolo	I	3	31	74	630,31
Celano	16	23	—	Seminativo	II	24	87	08	8.456,07
Id.	16	32	—	Id.	III	3	07	05	583,39
Sportone di Stabile	22	1	—	Pascolo	II	14	87	76	2.157,25
Id.	22	2	—	Fabbricato rurale	—	0	05	03	—
Capannola	22	4	—	Seminativo	II	46	99	51	15.978,33
Id.	22	6	—	Pascolo cespugliato	II	20	58	78	2.367,60
Coviello	22	9	—	Seminativo	III	4	46	54	848,43
Siminiello	22	11	—	Pascolo cespugliato	II	6	16	01	708,41
Pascolo di Leonessa	23	1	—	Pascolo	II	4	26	56	618,51
Mezzana a Leonessa	23	2	—	Pascolo cespugliato	I	14	84	50	2.523,65
Valle del Paradiso	23	3	—	Id.	I	24	06	68	4.091,36
Id.	23	4	—	Seminativo	II	83	13	34	28.265,36
Id.	23	5	—	Fabbricato rurale	—	0	44	77	—
Capannola	23	6	—	Pascolo cespugliato	II	10	58	76	1.217,57
Id.	23	9	—	Pascolo	II	3	84	27	557,19
Id.	23	10	—	Fabbricato rurale	—	0	06	87	—
Id.	23	11	—	Pascolo	II	1	24	67	180,67
Id.	23	14	—	Pascolo cespugliato	II	14	02	23	1.612,56
Id.	23	15	—	Seminativo	II	6	46	32	2.197,49
Siminiello	23	16	—	Id.	II	1	30	39	443,33
Id.	23	17	—	Pascolo	III	6	48	32	615,90
Serra del Fosso	23	19	—	Id.	II	44	38	21	6.435,40

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				(Segue) CORPO UNICO					
Pezza del Mariuolo	23	20	—	Seminativo	II	15	14	38	5.148,89
Id.	23	36	—	Id.	III	4	35	68	827,79
Celano	24	6	—	Pascolo	I	3	01	25	572,37
Id.	24	7	—	Id.	I	20	87	33	3.965,93
Id.	24	8	—	Fabbricato rurale	—	0	00	64	—
Id.	24	9	—	Id.	—	1	01	50	—
Id.	24	10	—	Seminativo	I	0	57	25	269,07
Id.	24	11	—	Pascolo cespugliato	III	0	59	70	59,70
Id.	24	12	—	Seminativo	II	7	94	50	2.701,30
Id.	24	17	—	Pascolo cespugliato	II	5	86	46	674,43
Id.	24	18	—	Seminativo	II	13	84	89	4.708,63
Monte Cervaro	24	19	—	Pascolo	III	10	71	06	1.017,51
Id.	24	20	—	Id.	II	18	43	77	2.673,47
Id.	24	21	—	Id.	III	12	98	43	1.233,51
Id.	24	30	—	Seminativo	IV	19	50	18	2.535,23
Celano	24	41	—	Pascolo	II	9	37	70	1.359,66
Id.	24	42	—	Id.	II	4	59	27	665,94
Id.	24	43	—	Seminativo	III	2	94	40	559,36
Id.	24	44	—	Pascolo	III	10	62	93	1.009,78
Id.	25	12	—	Id.	III	18	24	38	1.733,16
Siminiello	30	1	—	Pascolo cespugliato	II	7	34	09	844,20
Id.	30	2	—	Fabbricato rurale	—	0	26	22	—
Id.	30	3	—	Pascolo arborato	unica	0	57	05	82,72
Id.	30	9	—	Id.	unica	20	29	78	2.943,18
Monte Cervaro	33	1	—	Seminativo	IV	5	80	52	754,68
Id.	33	4	—	Pascolo	III	33	24	49	3.158,27
Id.	22	7	—	Seminativo	II	7	53	45	2,561,73
				Totali		1.889	34	85	455.603,33

I sopradescritti terreni confinano:

Nord col fiume Ofanto;

Ovest: con la strada Rocchetta S. Antonio e fonte S. Venere;

Est: con Araneo Gaetano e Germani fu Agostino.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 127.297.471,90 (centoventisettemilioniduecentonovantasettemila quattrocentosettantuno e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8106031) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C

PREZZO L. 300 —